

valutazione della prova dichiarativa. È quanto mai opportuno, infine, il reinserimento del c.d. patteggiamento in appello (concordato sui motivi con rinuncia ad altri), che ha una sicura efficacia deflativa.

- *Riduzione dell'area del ricorso per cassazione*

Si propone lo snellimento della ricorribilità per cassazione, senza che ciò si risolva in una compressione dell'efficacia dei controlli. I provvedimenti di archiviazione non devono essere più ricorribili per cassazione, andando così ad appesantire il già gravoso carico della Corte suprema, ma appellabili e quindi controllati dalla Corte di appello nell'ambito di una procedura camerale non partecipata. Va maggiormente contenuta l'area della ricorribilità in riferimento a quei controlli che implicano soprattutto un giudizio di merito e quindi la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare deve essere appellabile e non ricorribile. Nel caso di c.d. doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere esteso a tutti i vizi ordinariamente denunciabili, ma deve essere limitato ai motivi afferenti strettamente alla violazione di legge. Va eliminato il ricorso personale dell'imputato, in ragione della particolare tecnicità dello strumento, che non può non comportare l'esercizio di competenze specialistiche proprie di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

- *Per un nuovo ordinamento penitenziario*

Si propone la risistemazione organica dell'ordinamento penitenziario, nel tempo oggetto di novelle normative che ne hanno in qualche misura compromesso la coerenza e l'organicità. Le linee direttrici entro cui si intende operare sono costituite dalla semplificazione delle procedure, dalla revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative al fine di facilitare il ricorso alle stesse, dall'eliminazione di automatismi e

preclusioni, impeditivi di una piena individualizzazione del trattamento rieducativo, dalla valorizzazione del lavoro quale strumento essenziale per un effettivo reinserimento sociale.

- *Iscrizioni nel casellario giudiziale*

Si propone una revisione della disciplina sull'iscrizione delle condanne nel casellario giudiziale che tenga conto delle riforme intervenute nel settore penale, anche processuale, alla luce dei principi che nell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea proteggono i dati personali.

- *Inasprimento delle pene del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio*

L'aumento del massimo edittale della corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio risponde anche al fine di aumentare i tempi di prescrizione dei reati. Con l'aumento del minimo edittale, invece, si tende ad evitare che gli accertamenti processuali possano essere definiti, con la scelta di patteggiamento, mediante l'applicazione di pene talmente modeste da non apparire giuste ed adeguate alla gravità del fatto. L'aumento del minimo edittale giova anche a rendere residuale l'applicazione di benefici, quale la sospensione condizionale della pena, restringendo l'area ai casi che in concreto siano effettivamente modesti.

- *Confisca c.d. allargata*

Si migliora il già efficace strumento della c.d. confisca allargata, in particolare prevedendo che il provvedimento ablativo conservi efficacia pur quando nei successivi gradi di impugnazione sia sopravvenuta una causa estintiva del reato oggetto di accertamento.

- *Condizione di ammissibilità per il patteggiamento (o la richiesta di condanna a pena predeterminata) nei procedimenti per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

Al fine di assicurare quanto più possibile che prezzo o profitto di questi sì gravi delitti siano sempre oggetto di recupero a fini di confisca, si stabilisce che l'imputato, ove intenda chiedere il patteggiamento o l'emissione di condanna a pena predeterminata, debba restituire l'integrale ammontare del prezzo o del profitto del reato contestatogli, pena altrimenti l'inammissibilità della richiesta di definizione anticipata del giudizio.

## **2. Schema di disegno di legge recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.**

Sul terreno del contrasto alla criminalità produttrice di illecita ricchezza, il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 29 agosto 2014, in uno con il rafforzamento di strumenti dall'efficacia già sperimentata - si pensi alla c.d. confisca allargata, alla confisca di prevenzione e a quella per equivalente -, si è fatto carico di accrescere considerevolmente l'efficacia della normativa sulle falsificazioni dei bilanci, nella ferma convinzione che l'allentamento delle regole di una corretta concorrenza non favorisce in alcun modo la ripresa economica e certo non giova a rendere l'Italia un Paese di maggiore interesse per gli investitori internazionali. Le attuali fattispecie sono trasformate in ipotesi delittuose; si prevedono più elevati limiti edittali; si costituisce un'autonoma fattispecie - punita con la reclusione da tre a otto anni - per i fatti commessi nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Limitatamente alle società non quotate che

non superano i limiti di legge per la sottoposizione alla procedura di fallimento, e sempre che il fatto abbia cagionato danno non grave, è stato previsto un regime di procedibilità a querela). Viene nuovamente ampliata l'area delle falsità penalmente rilevanti, affrancando la previsione sanzionatoria, per le società quotate, dalle soglie di non punibilità oggi vigenti. Alle modifiche degli artt. 2621 e 2622 conseguono interventi di coordinamento con il testo vigente dell'art. 25-ter della legge 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Ancora:

- si introduce l'obbligo di informativa al presidente dell'A.N.A.C. in ordine all'esercizio dell'azione penale con riferimento a taluni più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, in modo che possano essere meglio e più compiutamente esercitati i poteri, specie di prevenzione, di quell'organismo;
- si propone l'inasprimento delle sanzioni in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), con innalzamento di circa un terzo dei limiti edittali;
- si propone la modifica dell'art. 666 c.p.p.: è prevista un'estensione dell'istituto della partecipazione a distanza a tutti i casi in cui l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Sulla stessa linea, è modificato l'art. 146-bis disp. att. c.p.p., consentendo che, al ricorrere di determinati presupposti, anche per motivi di sicurezza, la videoconferenza con il detenuto possa essere attivata anche nei casi in cui si proceda per reati minori. E' poi consentito al giudice di disporre la partecipazione a distanza al dibattimento dell'imputato detenuto anche per ragioni di sicurezza rappresentate dall'amministrazione penitenziaria;

- si propone la modifica della disciplina della c.d. confisca allargata (o per sproporzione): viene estesa anche al caso di condanna per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291 - quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152). Si prevede che debba produrre effetti anche dopo una sentenza di proscioglimento per prescrizione o amnistia intervenuta in appello o nel giudizio di cassazione a seguito di una pronuncia di condanna in uno dei gradi di giudizi;
- si prevede un limite temporale alla eccepibilità dell'incompetenza per territorio (proponibile entro la conclusione della discussione di primo grado e rilevabile di ufficio non oltre la decisione di primo grado); la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale);
- si introduce la previsione della trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. (Art.34 *ter* codice antimafia);
- si riformula l'articolo 34 e si inserisce l'articolo 34-*bis* nel codice antimafia. Il nuovo articolo 34 rivede la regolamentazione normativa dell'amministrazione giudiziaria, introducendo una disciplina dettagliata delle prerogative gestionali. Con l'articolo 34-*bis* si introduce l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24), nei casi in cui l'agevolazione "non assume carattere di stabilità (...)" e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo

concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare” l’attività di impresa. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell’attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di “vigilanza prescrittiva” affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall’interno dell’azienda l’adempimento delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria. Il disegno di legge prevede, inoltre, una specifica preclusione in ordine alla possibilità che il prevenuto giustifichi la legittima provenienza dei beni invocando che disponibilità di denaro costituisca provento o reimpiego di evasione fiscale;

- si introducono disposizioni per la costruzione di una memoria condivisa delle vittime innocenti della mafia e del terrorismo. Si istituisce la “Giornata della legalità e della memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie” (21 marzo di ogni anno); poi si vuol prescrivere che si possa procedere al cambiamento delle generalità anche per i soggetti che, nell’ambito dei procedimenti per delitti di mafia, rendono dichiarazioni nella veste di persone offese dal reato, persone informate sui fatti o testimoni, in modo che possa essere protetta al meglio la loro incolumità.

Altro dato qualificante di questo disegno di legge era la proposta di introduzione nel sistema penale della fattispecie di c.d. autoriciclaggio, che però è stata già inserita, per mezzo di un apposito emendamento governativo, nel disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali dall’estero, già divenuto legge (legge. 15 dicembre 2014, n. 186). Si tratta di un’importante innovazione che giova a rendere più incisiva l’azione di contrasto al fenomeno dei patrimoni illeciti, tassello essenziale di una politica legislativa che ha il prioritario obiettivo di

recuperare il massimo rigore repressivo nei confronti della criminalità organizzata. La norma incriminatrice sarà applicabile a colui che, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca, trasferisca o impieghi denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto, in attività imprenditoriali o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. La disposizione esclude la punibilità dell'autore del reato presupposto per i comportamenti diretti a consentire al medesimo il semplice e mero godimento dei relativi proventi o per quelli di mero ostacolo, ovvero volti unicamente a conseguire per sé l'impunità per il delitto presupposto. In tal modo, si fa salvo il rispetto dei principi del *ne bis in idem* sostanziale e del *nemo tenetur se detegere*.

**3. Schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive".**

Con questo disegno di legge si persegue la finalità di semplificare il sistema delle così dette rogatorie passive (cioè delle richieste di raccolta delle prove da parte di altri Stati), in quanto troppo complesso e farraginoso, e quello delle estradizioni.

Contenuto dei principi di delega:

Sulla assistenza giudiziaria internazionale

- valorizzare, nei rapporti tra Stati membri dell'Unione europea, il meccanismo della trasmissione diretta all'autorità giudiziaria competente all'esecuzione della rogatoria, assicurando la trattazione immediata delle rogatorie urgenti;
- prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria, esclusivamente

per motivi di tutela della sovranità, della sicurezza e di altri interessi essenziali dello Stato.

- attribuire in via esclusiva all'autorità giudiziaria il potere di rifiutare o di sospendere l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, ogni qual volta ricorra uno dei motivi previsti dalla legge, e in particolare quando gli atti richiesti siano vietati dalla legge o contrari a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; o se vi siano fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle altre condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento del processo;
- prevedere che, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie che prescindono, secondo la legge interna, dal necessario intervento del giudice, sia il Procuratore della Repubblica l'autorità giudiziaria di esecuzione; se, invece, gli atti richiesti debbano compiersi davanti al giudice ovvero non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica interPELLI senza ritardo il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto;
- superare il preventivo vaglio della Corte di Cassazione sulla competenza;
- prevedere forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali: procedure per il trasferimento di persone detenute a fini investigativi; disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica; consegne sorvegliate e squadre investigative comuni, nelle ipotesi di contestuale pendenza in più Stati di procedure collegate che abbisognino di coordinamento; intercettazioni delle telecomunicazioni sul territorio nazionale tramite

fornitori di servizi, ovvero senza l'assistenza tecnica di altro Stato membro.

Sulla estradizione

- modificare l'intera sequenza procedimentale dell'estradizione all'estero, potenziando i meccanismi di interlocuzione diretta dell'autorità giudiziaria con le competenti autorità dello Stato richiedente, a fini di acquisizione informativa nel rigoroso rispetto delle garanzie giurisdizionali e del principio del contraddittorio;
- prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e l'autorità giudiziaria italiana possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento. (Viene, dunque, meno la preventiva valutazione del Ministro della giustizia sulla richiesta di riconoscimento, al fine di verificare l'eseguibilità in Italia della decisione straniera, atteso che il controllo sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento è preventivamente effettuato in relazione ai paesi comunitari; ma resta salvo il potere del Ministro di garantire l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento);

Disposizioni immediatamente precettive di modifica del codice di procedura penale.

- 708 c.p.p.: la novella introduce la sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro da parte del competente giudice amministrativo (colma una lacuna posta in evidenza dalla Suprema Corte).

- 714 c.p.p.: coerentemente con la modifica del 708 cpp, viene inserita la previsione specifica di un termine massimo di durata delle misure coercitive per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale.

#### **4. Riforme in corso sul versante del diritto europeo**

Sono in fase avanzata i lavori per il recepimento della direttiva europea del 2011 (2011/99/UE) sull'ordine di protezione europeo, il cui schema di decreto legislativo è già stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed ha ricevuto il parere di entrambe le Commissioni parlamentari.

Parimenti, è stato già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio dell'unione europea del 18 dicembre 2006, concernente la semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge dei Paesi dell'Unione Europea.

È invece prossima la definizione di uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea del 2012 (2012/29/UE) sulla tutela della vittima nel processo penale, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

È del pari imminente la definizione di uno schema di decreto legislativo per il reciproco riconoscimento della confisca, in attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, per la quale “la decisione di confisca è una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene”.

## 5. Alcuni settori della legislazione delegata

Il Consiglio dei Ministri ha già approvato lo schema di decreto legislativo per il riordino della difesa d'ufficio, formato in attuazione della delega contenuta nella legge professionale del 2012, volta all'effettività del ruolo e ad assicurare una maggiore professionalità di quanti accedono a questo delicato ufficio. Lo schema di decreto legislativo, che ha già ricevuto il parere della Commissione Giustizia del Senato, provvede al riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai criteri direttivi rappresentati: a) dalla previsione delle modalità di accesso a una lista unica dei difensori di ufficio, con indicazione di requisiti tali da assicurare stabilità e competenza dei medesimi; b) dall'eventuale abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

Il Consiglio dei Ministri ha già approvato lo schema di decreto legislativo sulla c.d. particolare tenuità del fatto, che attua la delega di cui alla legge n. 67 del 2014 (sulla messa alla prova e sulla sospensione del procedimento per gli irreperibili), ora trasmesso per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

È stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo per l'introduzione delle c.d. pene detentive non carcerarie, anch'esso attuativo di criteri di delega di cui alla legge n. 67 del 2014.

## 6. L'iniziativa regolamentare

È stato emesso il decreto ministeriale (D.M. 24 luglio 2014, n. 148), concernente il "Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti". La legge 22 giugno 2000, n. 193 recante "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti" e la legge 8 novembre 2001, n. 381, recante

“Disciplina delle cooperative sociali”, prevedono, rispettivamente, agevolazioni fiscali in favore di imprese pubbliche e private e contributive in favore di cooperative sociali, che assumono lavoratori detenuti (ammessi al lavoro interno, al lavoro esterno o alla semilibertà), o che svolgano, nei loro confronti, attività formative. Il decreto ministeriale ha dato attuazione ad alcune previsioni di legge.

È stato predisposto il Regolamento, che ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, per la disciplina delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato, importante strumento di deflazione del carico giudiziario introdotto dalla legge n. 67 del 2014. Per l'emissione del decreto ministeriale si è in attesa del nulla osta del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È stato predisposto lo schema di decreto ministeriale, già inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente il “Regolamento recante la struttura e la composizione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”. Si ricorda che tra i compiti del Garante nazionale, istituito dal d. l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, vi sono quelli: a) di vigilare affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; b) di visitare, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure

di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza delle Forze di Polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale; c) di prendere visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o privazione della libertà delle persone e di richiedere all'amministrazione interessata di attenersi alle norme di legge ed alle fonti subordinate ove riscontri che la stessa se ne sia discostata, anche formulando specifiche raccomandazioni; d) l'amministrazione interessata, ove non accolta la richiesta, è tenuta a comunicare il proprio dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

È stato predisposto, unitamente al Ministro dell'Interno, lo schema di Regolamento previsto dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, di ratifica del Trattato di Prum, nella prospettiva di rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell'immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale. Il Trattato di Prum impegna le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le relative informazioni, a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici e l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli. La legge ha stabilito che con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi indicati dalla legge: a) il funzionamento e l'organizzazione della Banca dati nazionale

del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste; b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4 della legge n. 85 del 2009, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA; c) le attribuzioni del responsabile della Banca dati nazionale del DNA e del responsabile del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto; d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito CNBBSV); e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 85 del 2009; f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto. Lo schema di Regolamento si trova in atto all'esame del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**SETTORE CIVILE****a) Riforma giustizia civile**

Il 29 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato un “pacchetto” di riforme riguardanti la giustizia civile; in particolare:

1. Schema di decreto-legge recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile;
2. Schema di disegno di legge avente ad oggetto “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del Processo civile”

**1. Schema di decreto-legge recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile** (Il Decreto Legge 132/14 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162)

Punti rilevanti

Dai dati statistici raccolti (che hanno evidenziato che vi è, ogni anno, un afflusso di cause nuove che si riesce appena a fronteggiare nonostante l’elevata produttività dei magistrati (tra le più alte in Europa secondo il rapporto CEPEJ) e che l’arretrato si accumula prevalentemente in primo grado), si è studiata una duplice strategia dell’intervento, che si fonda sulla piena collaborazione dell’Avvocatura:

- ⇒ aggredire **direttamente** l’arretrato agevolando, con una normativa *ad hoc*, il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti anche in appello;
- ⇒ favorire lo smaltimento dell’arretrato, **in via mediata**, bloccando a monte l’afflusso di cause (In particolare sulla massa del primo grado) mediante l’introduzione del nuovo istituto della negoziazione assistita.

Contenuto

- Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense

Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).

Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Gli arbitri devono essere individuati tra gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell'ordine circondariale.

Nell'ipotesi in cui la *translatio* sia disposta in grado d'appello, è previsto un tempo di centoventi giorni, entro il quale la soluzione stragiudiziale della controversia deve avvenire; in mancanza il processo deve essere riassunto entro i successivi sessanta giorni. Solo quando il processo è riassunto il lodo non può più essere pronunciato.

E' espressamente prevista l'estinzione del processo ove, nel caso di mancata pronuncia del lodo, non si faccia luogo alla riassunzione.

- Conciliazione con l'assistenza degli avvocati (negoziiazione assistita)

La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è definita come un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole.